

Al Presidente della Scuola di Medicina
e Chirurgia
Ai Direttori dei Dipartimento
Ai Dirigenti delle Ripartizioni
Ai Responsabili dei Centri di Servizio
Ai Responsabili degli Uffici
Ai Segretari Amministrativi di
Dipartimento

e p.c. Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: D. L. n. 111 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – certificazioni verdi COVID-19

Con la presente circolare si comunica che il DL n. 111 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" ha introdotto importanti novità in tema di svolgimento delle attività didattiche e lavorative in ambito universitario.

In particolare, il DL suddetto, ha modificato il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo l'art. 9 ter che prevede quanto segue:

- 1. dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.;*
- 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;*
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.*

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazione dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale) ; ovvero contestualmente alla somministrazione della prima

dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio);

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione);

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall'esecuzione del test).

Per quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 ter si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04 agosto 2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19".

Pertanto, tutto il personale dell'Ateneo è tenuto al rispetto delle predette disposizioni e, al fine di poter accedere alle strutture dell'Ateneo per svolgere le attività in presenza, dovrà possedere la certificazione verde COVID-19, c.d. "green pass".

La verifica delle certificazioni è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM del 17 giugno 2021. L'impiego di tale applicazione garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

La suddetta applicazione (APP) di verifica è stata rilasciata dal Ministero della Salute ed è denominata "VerificaC19", è scaricabile gratuitamente dagli store per essere installata sul dispositivo mobile del verificatore, scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,

schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,

schermata rossa: la certificazione non è valida, non è ancora attivata o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

La verifica attraverso la suddetta applicazione deve essere effettuata:

1. dai Responsabili di Struttura/Direttori di Dipartimento e/o eventuali referenti nei confronti del personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento, oltre che dei docenti a contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e a tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea, nonché gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale. Per quanto riguarda gli studenti, le verifiche sono svolte a campione;
2. dai Dirigenti/ Responsabili di Centri/Responsabili d'ufficio/SAD per il personale afferente alla propria struttura Ripartizione/Centro/Ufficio/Dipartimento.

I Responsabili di Struttura/Direttori di Dipartimento addetti alla verifica sono tenuti a comunicare tempestivamente il mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 111/21 al seguente indirizzo mail:

- greenpass.updr@unicampania.it per il personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento, oltre che per i docenti a contratto;
- greenpass.centro.ricerca@unicampania.it per i dottorandi, assegnisti, borsisti;
- greenpass.ues@unicampania.it per gli specializzandi

I Dirigenti/ Responsabili di Centri/Responsabili d'ufficio/SAD per il personale afferente alla propria struttura Ripartizione/Centro/Ufficio/Dipartimento sono tenuti a comunicare, tempestivamente, all'indirizzo mail greenpass.ugpta@unicampania.it il mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 111/21.



Tutte le verifiche devono essere in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo cura di trattare i dati contenuti e inviati nei limiti e solo per le finalità previste nella normativa.

Detta procedura resterà in vigore in attesa di nuove disposizioni normative di indirizzo delle modalità di verifica delle certificazioni.

Si invita ad assicurare la massima diffusione della presente circolare tra tutto il personale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Annamaria GRAVINA)

IL RETTORE
(prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)